

Misure di prevenzione

Confisca di prevenzione, destinazione dei beni confiscati e scenari della revocazione straordinaria

di Giuseppe Di Chiara

Le dinamiche classiche della rimedistica straordinaria in tema di confisca di prevenzione tracciano una sequenza fisiologica secondo cui, ove il provvedimento ablativo sia stato revocato, si impone la tempestiva restituzione del bene fisico al soggetto inciso. La già intervenuta destinazione del bene a scopi diretti di pubblica utilità rende, tuttavia, gli scenari assai più complessi, imponendo delicati bilanciamenti tra gli interessi coinvolti, tutti di rango costituzionale, e disegnando la mappa di una sintassi che si nutre di canali di scorrimento e di dinamiche compensative.

The classical dynamics of extraordinary remedies about preventive confiscation write a physiological sequence: when the ablativo measure has been revoked, the return of thing is required. The final destination of the thing for direct purposes of public utility makes, however, the scenarios much more complex, imposing delicate balances between the involved interests, and drawing the map of a syntax which feeds on sliding channels and compensatory dynamics.

Planetari: per una premessa

Le pagine conclusive delle *Norton Lectures* di Umberto Eco, che sigillano la sesta delle *Sei passeggiate nei boschi narrativi* (1), si chiudono con la narrazione di un'esperienza personale sospesa, iscritta nella cornice del planetario del Museo della Scienza e della Tecnica de La Coruña: i planetari - scrive Eco - "sono sempre luoghi suggestivi, perché quando si spegne la luce si ha davvero l'impressione di sedere in un deserto, sotto un cielo stellato" (2). Sono teatri ottici, prodotto di una antica sapienza intessuta di tecnologia: un proiettore minuscolo, più o meno tecnologicamente avanzato, sprigiona fasci di luce che "contengono" - si direbbe - i movimenti delle stelle di una porzione di universo: i "codici" di questi movimenti, iscritti nel *software* del dispositivo, vengono

proiettati sulla cupola emisferica del planetario, "producendo" un'immagine immersiva che restituisce agli spettatori il teatro diottrico del cosmo e delle sue ineffabili armonie.

Il sofisticato dispositivo a incrocio della revocazione della confisca e della restituzione dei beni, che risulta dagli artt. 28 e 46 cod. antimafia, è, a suo modo, una macchina diottrica: un planetario, pur se meno affascinante di quelli astronomici, che, attraverso la caratura politica della rimedistica straordinaria in tema di confisca, proietta su un'ideale cupola emisferica l'intera meccanica della prevenzione patrimoniale ormai non solo antimafia, mostrandone le profondità di campo, le regioni chiaroscurali, la complessità degli ingranaggi, le dinamiche degli adeguamenti giurisprudenziali e delle quinte assiologiche su cui si è attestata l'arguzia di alcune letture.

(1) Il testo delle *Norton Lectures*, svolte all'Università di Harvard nell'anno accademico 1992-1993, è stato pubblicato, in

versione italiana, in U. Eco, *Sei passeggiate nei boschi narrativi*, Milano, 1994.

(2) U. Eco, *Sei passeggiate nei boschi narrativi*, cit., 173 s.

Confisca di prevenzione e rimedistica straordinaria: i percorsi

È noto che l'istituto della revocazione della confisca viene codificato, per la prima volta, nell'impianto del "codice antimafia" del 2011: è l'art. 28 a regolarlo, con il suo tessuto originario talora approssimato, che reca la *facies* di una sorta di versione beta, di un semilavorato normativo ancora in attesa di affinamenti *in progress*.

Non si tratta, tuttavia, di un inedito assoluto: l'istituto nasce sulle orme dell'esperienza della "revoca in funzione di revisione" di origine pretoria, plasmata dalla giurisprudenza sul *pattern* dell'art. 7, comma 2, L. n. 1423 del 1956 (3) allo scopo di dare contenuti, anche nel comparto della prevenzione patrimoniale, al diritto alla riparazione dell'errore giudiziario (art. 24, comma 4, Cost.) che è una delle componenti del principio di effettività della giurisdizione (artt. 6 e 13 Cedu, art. 47 Carta dir. fondam. UE) e, perciò, parte integrante dell'orizzonte del *fair process*.

È, peraltro, noto che, nel congegnare la garanzia, il legislatore ha tracciato una rotta metodologicamente improntata a rigore chirurgico vigilato.

Rileva, anzitutto, la regola cardine posta dall'art. 28, comma 2, cod. antimafia: la revocazione può esser richiesta "solo al fine di dimostrare il difetto originario dei presupposti dell'applicazione della misura". La norma forgia, insieme, il presupposto di ammissibilità della domanda e la soglia che presiede all'accoglimento della stessa: la revocazione mira ad accertare l'insussistenza originaria dei presupposti attraverso l'acclaramento di fatti sopravvenuti tipici.

Rileva, inoltre, l'uso di strumentazioni linguistiche modali volte ad accentuare la dimensione eccezionale del mezzo, oltre che la sua natura *stricto sensu* straordinaria: la comparazione con gli assetti testuali propri dell'art. 630 c.p.p., in tema di presupposti per la revisione del giudicato penale di condanna, dà conto del raggio assai vigilato della manovra fondativa posta in opera dal legislatore del 2011. Così, le

prove nuove devono essere "decisive", oltre che "sopravvenute alla conclusione del procedimento" (art. 28 lett. a cod. antimafia); la fattispecie di contraddittorietà di giudicati è centrata sull'evenienza di "fatti" accertati con sentenze penali irrevocabili che escludano "in modo assoluto" l'"esistenza dei presupposti di applicazione della confisca" (art. 28, lett. b, cod. antimafia) (4); la fattispecie, infine, strutturata sull'atto ablativo *stricto sensu* illecito si riferisce alla decisione sulla confisca motivata, "unicamente o in modo determinante", sulla base di atti riconosciuti falsi, di falsità in giudizio ovvero di un fatto previsto dalla legge come reato (art. 28 lett. c cod. antimafia), evocando valutazioni ponderali complesse e dai non agevoli ancoraggi (5). Rileva, da ultimo, lo sbarramento cronologico posto, a pena di inammissibilità, ai fini della proposizione della richiesta di revocazione: la domanda va proposta, a norma dell'art. 28, comma 3, cod. antimafia, entro sei mesi dal verificarsi del presupposto, a meno che l'interessato dimostri di non averne avuto conoscenza per causa a lui non imputabile; la finitezza tassativa dell'arco cronologico si contrappone all'assenza di termine - "in ogni tempo" - prevista dall'art. 629 c.p.p. ai fini della proposizione della richiesta di revisione del giudicato penale di condanna.

Non è arduo ritenere che il dispositivo annovererà, nella pratica operativa, grandezze statistiche assai limitate. Non risultano ancora disponibili dati ufficiali, aggregati e disaggregati per distretto, posto che, conformemente a un indirizzo giurisprudenziale ormai costante, la riforma, sotto questa chiave, attende ancora di consacrarsi come pienamente a regime (6). I dati che filtrano dalle sedi giudiziarie territoriali lasciano, d'altronde, ritenere che il meccanismo abbia assunto, piuttosto, il rango di clausola estrema di salvaguardia, posta a presidio del sistema, fondata sulla consapevolezza che il rischio dell'errore esiste e che è compito dell'ordinamento congegnare, nelle sue pieghe, rimedi effettivi idonei a ripararlo.

(3) Cfr., tra le altre, Cass., Sez. II, 13 gennaio 2012, n. 4312, Penna e a., *CED*, n. 251811-01, in motivaz. Per gli opportuni ragguagli in tema cfr., *ex plurimis*, C. Pansini, *Piccoli correttivi alla revocazione della confisca di prevenzione*, in questa *Rivista*, 2018, spec. 936 s.

(4) Si è, in giurisprudenza, sottolineato che si tratterebbe di concetto "non privo di ambiguità semantica" (così Cass., Sez. I, 1 febbraio 2018, n. 24707, Oliveri, *CED*, n. 273361-01, in motivaz.), pur se, qui, la specificazione va correlata alla diversità dei bilancieri decisori nel processo penale e nel processo di prevenzione, nel primo incardinati nella regola *Bard*, a differenza del secondo: in tema, per importanti spunti, cfr. A. Mangione, *La 'situazione spirituale' della confisca di prevenzione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2017, 632.

(5) Per un inventario ragionato dei presupposti previsti dall'art. 28, comma 1, cod. antimafia cfr., tra gli altri, S. Furfaro, *La revocazione della confisca definitiva*, in S. Furfaro (a cura di), *Misure di prevenzione*, Torino, 2013, 670 ss., nonché C. Pansini, *Piccoli correttivi alla revocazione della confisca di prevenzione*, cit., 939 ss.

(6) È, in tal senso, noto che la giurisprudenza ha ritenuto il rimedio straordinario *ex art. 28* cod. antimafia inapplicabile alle pronunce di confisca adottate a seguito di richiesta formulata in epoca precedente il 13 ottobre 2011, data di entrata in vigore del c.d. codice antimafia (così, ad esempio, Cass., Sez. I, 8 aprile 2013, n. 33782, Arena, *CED*, n. 257116; Cass., Sez. I, 10 ottobre 2013, n. 45278, confl. comp. in c. Apicella e a., *ivi*, n. 257479-01; Cass., Sez. I, 15 febbraio 2016, n. 19251, D'Alcalà e a., in www.cortedicasazione.it).

Il meccanismo di autocorrezione straordinario sarebbe, d'altronde, cieco ove non fosse completato da un dispositivo di *proofreading* volto a valorizzare, sul piano effettuale, gli esiti di un accoglimento dell'istanza di revocazione: la rimedistica straordinaria non potrebbe limitarsi a enunciati labiali, poiché ove così fosse il principio di effettività della tutela giurisdizionale entrerebbe in crisi. La garanzia fissata dall'art. 24, comma 4, Cost. non mira certo al semplice riconoscimento "politico" dell'errore intercorso, ma pretende un'attiva riparazione dello stesso: sicché, accanto al rimedio straordinario della revocazione del provvedimento ablativo "ingiusto", occorre sia previsto il segmento volto a dare attuazione alla diagnosi, ora per allora, dell'insussistenza dei presupposti per la misura ormai divenuta irrevocabile. L'errore giudiziario, insomma, va, in sequenza, (a) riconosciuto, (b) corretto, (c) riparato: solo alla chiusura della sequenza la fattispecie può dirsi realizzata, e la garanzia di cui all'art. 24, comma 4, Cost. pienamente attuata.

Sono queste le quinte su cui si colloca l'art. 46 cod. antimafia, introdotto dal pontile di collegamento costituito dall'art. 28, comma 4: allorché accolga la richiesta di revocazione, la corte di appello provvede, "ove del caso", ai sensi dell'art. 46, dischiudendo, dunque, un ulteriore circuito la cui stella polare è costituita dalla restituzione della *res iniuriā ablata* (7).

Sintassi delle "forze di scambio" e dinamiche compensative: revocazione della confisca e già intervenuta destinazione del bene a scopi diretti di utilità sociale

Lo snodo più complesso, che qualifica l'impianto siglandone il fronte più avanzato, è costituito dalla fattispecie di revocazione della confisca nell'ipotesi in cui i beni confiscati siano già stati oggetto di destinazione definitiva e, perciò, di assegnazione per finalità istituzionali o sociali, ovvero per fini di giustizia, di ordine pubblico o di protezione civile: si sta, dunque, facendo riferimento a uno scorrimento di piani che prende l'avvio con la confisca definitiva e

prosegue con l'assegnazione del bene confiscato a scopi diretti di utilità sociale, incrociando, di seguito, la revocazione straordinaria per accertata insussistenza *ab imis* dei presupposti della misura ablativa in precedenza adottata.

Lo snodo mostra il venire in esistenza di un fascio complesso di rapporti di tensione.

A un primo sguardo, parrebbe evidenziarsi, sul tavolo operatorio, una semplice contrapposizione tra l'interesse pubblico al mantenimento della destinazione e l'interesse privato che sostanzia, in capo al soggetto inciso dalla misura poi revocata, un diritto soggettivo alla ricostituzione del pristino stato.

Ma il coesistere, sullo stesso fronte, di un interesse privato (qui ancorato, sul piano costituzionale, anzitutto all'art. 42 Cost. e all'art. 1, Prot. 1, Cedu) e di un interesse pubblico (art. 111 Cost., nonché art. 24, comma 4, Cost., quest'ultimo che pur si innerva nella contestuale valorizzazione di un interesse privato) non vale certo a sbilanciare la scacchiera dei valori in gioco: che non è certo leggibile in un'ottica banalmente ponderale, come si trattasse di grandezze quantitative, ma disegna scenari più complessi, presidiati da sfondi assiologici, che propiziano più articolate manovre di bilanciamento valoriale, idonee a tenere in debito conto la portata concreta degli interessi pubblici in gioco, facendoli entrare in dialogo con gli interessi privati, a copertura costituzionale, coinvolti. Converrà, anzi, in tal senso rammentare che la giurisprudenza di Strasburgo fornisce una lettura pregnante del diritto al rispetto dei beni, oggetto di protezione da parte dell'art. 1, Prot. n. 1, Cedu, in chiave di vero e proprio diritto di libertà della persona (8).

A ben vedere, in effetti, il rapporto di tensione si sviluppa su tre poli magnetici: accanto all'interesse al mantenimento della destinazione diretta di pubblica utilità già impressa al bene, e al diritto soggettivo alla ricostituzione del pristino stato che sorge in capo al soggetto inciso, si colloca, in funzione di volano stabilizzatore, il principio di effettività della tutela giurisdizionale, che pretende la puntuale osservanza delle garanzie di sistema: spicca, in questo quadrante, l'interesse - che è anzitutto statale, oltre che privato

(7) Che la regola, a fronte della revocazione straordinaria della confisca in precedenza disposta, sia costituita dalla *restitutio in integrum* è, da ultimo, robustamente rimarcato, sulla scorta di un fine telaio argomentativo, da Cass., Sez. V, 15 marzo 2018, n. 32692, Caruso, CED, n. 273889, in motivaz.

(8) Sul tema, di straordinaria portata, cfr. anzitutto Cedu, Grande Camera, 29 marzo 2006, Scordino c. Italia, in <https://hudoc.echr.coe.int>, nonché, in letteratura, *ex plurimis*, C. Salvi, *La proprietà privata: diritto di libertà o funzione sociale?*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2009, n. 3, 409 ss. In argomento, per lucide riconsiderazioni di sistema, valorizzando le chiavi di lettura della cultura

penalistica, cfr., tra gli altri, A.M. Maugeri, *La tutela della proprietà nella C.e.d.u. e la giurisprudenza della Corte europea in tema di confisca*, in M. Montagna (a cura di), *Sequestro e confisca*, Torino, 2017, 3 ss.; Ead., *La legittimità della confisca di prevenzione come modello di "processo" al patrimonio tra tendenze espansive e sollecitazioni sovranazionali*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2017, 559 ss.; D. Pulitanò, *Misure di prevenzione e problema della prevenzione*, *ivi*, spec. 656. Nell'ambito della giurisprudenza di legittimità, per importanti sottolineature, cfr. Cass., Sez. V, 27 settembre 2013, n. 7435, Failla e a., in www.cortedicassazione.it.

- alla riparazione dell'errore giudiziario e, più in generale, alla sussistenza effettiva di efficaci rimedi giuridici all'ingiusta decisione, nel solco di quanto previsto dall'art. 24, comma 4, Cost.

La complessità di tali snodi dialettici e il rango degli interessi coinvolti impone la messa a fuoco di una sintassi appropriata. Si faccia, in tal senso, l'ipotesi di un immobile confiscato che venga destinato a ospitare un presidio territoriale delle forze dell'ordine: la successiva revocazione della confisca determinerebbe, in sé, l'obbligo di riconduzione della situazione allo *status quo ante*, ma ciò palesemente osterebbe all'interesse generale a che venga garantita la continuità della destinazione già impressa.

Converrà riguardare questa mappa ricostruendone le filiere dell'ordito.

V'è, nella destinazione del bene confiscato a scopi diretti di pubblica utilità, una dimensione simbolico-politica, che converge verso il consolidamento di un *idem sentire* sul piano sociale idoneo a cementare la convivenza associata, perché "restituisce ai cittadini la fiducia nelle istituzioni e nella vita democratica del Paese" (9), e una dimensione "fisica", sociale, diretta, immediatamente innervata, di utilità pubblica (l'immobile che, per coltivare l'ipotesi qui esemplificata, nell'ospitare l'ufficio di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, svolge una diretta funzione di servizio). Allorché la confisca venga revocata la dimensione simbolico-politica viene meno, ma non muta la dimensione sociale diretta di utilità pubblica: sicché si profila un interesse pubblico al mantenimento della destinazione del bene, pur se l'originaria dimensione simbolico-politica si è consunta.

In termini ancora diversi, valorizzando un ulteriore punto di osservazione: nella fisiologia della confisca il bene confiscato, ove ve ne siano le condizioni, viene assegnato a scopi diretti di utilità pubblica (nell'ipotesi che si sta qui esemplificativamente coltivando: l'immobile destinato a ospitare un presidio territoriale delle

forze dell'ordine); la dimensione simbolico-politica di tale assegnazione aggiunge un elemento costitutivo ulteriore, un "sovrasenso" (10), che ne amplifica l'irradiazione degli effetti.

Con la revoca della confisca questa dimensione simbolico-politica - questo "più di senso" - è doveroso si dissolva. Il venir meno di uno dei fattori ponderali dell'operazione dischiude, allora, un canale di scorrimento: l'interesse generale fuoriesce (*out*) dai binari della sottrazione del bene ai contesti criminali, e defluisce (*in*), senza soluzioni di continuità, su un altro canale, ipostatizzandosi nella destinazione non più congruamente reversibile impressa *medio tempore* ai beni appresi. Si determina una sorta di staffetta di potenza, essendovi tra i due interessi - direbbero i fisici teorici - una "forza di scambio" che ne propizia un *continuum* dinamico.

Questa manovra di deflusso trova il suo perfezionamento nel sorgere del diritto del privato alla restituzione per equivalente: all'*out* della finalità di sottrazione del bene ai contesti criminali e all'*in* dell'interesse pubblico al mantenimento della destinazione già impressa *corrisponde* volumetricamente, in termini di rapporti di forza, l'insorgere del diritto a ottenere la corresponsione del *tantundem* in capo al soggetto privato inciso; un'esigenza compensativa che tende a far riposare questo complesso movimento vettoriale eterogeneo su uno zero algebrico, su una composizione delle grandezze in campo.

Riepilogando, dunque: il già riguardato scorrimento di piani (confisca definitiva; assegnazione del bene confiscato a scopi diretti di utilità pubblica; revocazione della confisca) determina, a valle, una compressione del diritto al godimento del bene in capo al soggetto privato inciso; vi si innesta una manovra compensativa idonea a ristorare la compressione subita; di tale manovra di riequilibrio la macchina della restituzione per equivalente costituisce il *software* applicativo.

(9) Così il *dossier* di Libera, Associazioni, nomi e numeri contro le mafie, *Il riutilizzo sociale dei beni confiscati alle mafie per la legalità, lo sviluppo sostenibile e la coesione territoriale. Proposte di lavoro nella programmazione europea 2014-2020* (2014), in www.unioncamerelombardia.it, 4. Cfr. altresì, in tema, *BenelItalia. Economia, welfare, cultura, etica: la generazione di valori nell'uso sociale dei beni confiscati alle mafie*, a cura di R.C. Falcone - T. Giannone - F. Iandolo, Torino, 2016 (in www.libera.it). Per rilievi cospicui, anche attraverso una ricerca attenta al tema dell'incidenza del provvedimento ablativo sulla natura dei beni sottratti al circuito criminale, cfr., da ultimo, N. Gullo, *Emergenza criminale e diritto amministrativo. L'amministrazione pubblica dei beni confiscati*, Napoli, 2018, spec. 27 e 493 ss. Converrà rammentare che la Corte costituzionale ha rimarcato come "la restituzione alle collettività territoriali - le quali sopportano il costo più alto dell'"emergenza mafiosa" - delle risorse economiche acquisite illecitamente

dalle organizzazioni criminali rappresenta (...) uno strumento fondamentale per contrastarne l'attività, mirando ad indebolire il radicamento sociale di tali organizzazioni e a favorire un più ampio e diffuso consenso dell'opinione pubblica all'intervento repressivo dello Stato per il ripristino della legalità" (così Corte cost. 23 febbraio 2012, n. 34, in *Giur. cost.*, 2012, 429 ss., nonché Corte cost. 19 ottobre 2012, n. 234, *ivi*, 2012, 3509 ss.; per alcune importanti sottolineature in tema cfr. G. Leo, *La Consulta interviene sulle regole di destinazione dei beni assoggettati a confisca di prevenzione*, in *Dir. pen. cont.*, 22 ottobre 2012).

(10) Si sta adoperando il termine modulandolo secondo le messe a fuoco della retorica medievale: converrà, per brevità, rinviare, per tutti, a U. Eco, *L'Epistola XIII, l'allegorismo medievale, il simbolismo moderno* (1984), in *Id.*, *Sugli specchi e altri saggi. Il segno, la rappresentazione, l'illusione, l'immagine*, III ed., Milano, 2001, 215 ss., e alle fonti storiche *ivi* citate.

Merita di esser rimarcata la circostanza che la restituzione per equivalente non sostanzia un vago ristoro né un mero gesto simbolico: il rapporto tra restituzione per equivalente e valore del bene è (tendenzialmente) di 1:1; il diritto soggettivo che sorge in capo al privato inciso riguarda, infatti, secondo quanto stabilisce l'art. 46, comma 1, cod. antimafia, la "restituzione di una somma equivalente al valore del bene confiscato, come risultante dal rendiconto di gestione, al netto delle migliorie, rivalutato sulla base del tasso di inflazione annua", e tenendo conto, per i beni immobili, dell'eventuale rivalutazione delle rendite catastali.

Ci si è, dunque, attestati, al fine di prevenire ogni aporia, sulle soglie tracciate dalla giurisprudenza di Strasburgo circa il requisito dell'integralità della riparazione nell'ipotesi di sacrificio imposto al diritto al rispetto dei beni per ragioni di interesse generale; qui, d'altronde, la specificità sinusoidale - potrebbe, anzi, dirsi: l'anomalia - del percorso che conduce alla restituzione del *tantundem* ha saggiamente consigliato di non flettere la pienezza della garanzia restitutoria.

Non poteva, invero, essere diversamente. Sul piano empirico, il titolare del bene assume la veste di vittima di un processo di prevenzione "ingiusto", qui ricalcando la nomenclatura adoperata in sede di riparazione dell'ingiusta detenzione: vittima, dunque, di un processo di prevenzione "ingiusto" e non già "illegittimo", in quanto solo i fatti sopravvenuti hanno consentito di acclarare il difetto originario dei presupposti, sicché, proprio per ciò, una manovra di assottigliamento del *quantum* di restituzione avrebbe suscitato seri problemi di agibilità del sistema.

Alla restituzione per equivalente si perverrà, in termini assai più semplici, in via diretta, allorché il bene sia stato venduto: sussiste, qui, un ostacolo meccanico alla restituzione fisica della *res*, essendo la stessa stata alienata, sicché la logica compensativa della restituzione del *tantundem* diviene rima obbligata, che non attraversa i complessi bilanciamenti propri della valutazione ponderale in concreto degli interessi pubblici coinvolti. È, dunque, in questo caso, la legge a effettuare *una tantum* il giudizio di bilanciamento, che si incardina nell'opzione normativa in sé,

mentre negli altri casi la tecnica di configurazione della fattispecie si palesa assai più articolata, componendosi di una cornice normativa e di una successiva manovra discrezionale idonea a condurre l'operazione a compimento.

Ragionevolezza degli assetti *on the book* ed esperienze *in action*: cenni conclusivi

Si tratta di soluzioni ragionevoli, la cui meccanica, riguardata in filigrana, svela logiche sintoniche con le prerogative costituzionali, con gli assetti convenzionali, con le cornici poste della Carta dei diritti fondamentali dell'UE.

In fondo, può dirsi, insegnamenti e moniti multilivello della stagione tormentata dell'occupazione acquisitiva sono stati tesaurizzati e metabolizzati, almeno in questa conca, dal sistema: alla sua mitezza - che scaturisce dalla schietta consapevolezza della sussistenza del rischio dell'errore - il congegno aggiunge una ragionevolezza più che apprezzabile, nel segno di una meccanica ordinata dei recettori coinvolti e della loro complessa, multiforme forza di scambio.

Va da sé che l'intervenuta codificazione di una garanzia ben congegnata, in veste di clausola estrema di salvaguardia del sistema, si paleserà tanto più efficace quanto più il sistema medesimo si porrà nelle condizioni di ridurne statisticamente gli impatti pratici: non certo attraverso interpretazioni asfittiche dei presupposti, che ne saboterebbero la logica di fondo e perciò la sua natura di presidio di garanzia, ma rendendo pregnanti le garanzie di un giusto processo di prevenzione, che arginerà - quanto meno in via indiretta - il ricorso allo strumento revocatorio straordinario.

La sensazione diffusa è che la ragionevolezza delle soluzioni adottate abbia così già offerto, sul piano degli assetti sistematici, i suoi primi frutti; un monitoraggio dell'esperienza, allorché la riforma sarà definitivamente entrata a regime, sarà, d'altronde, davvero preziosa per verificare sul campo la reale efficienza del congegno.